



Automobile Club Chieti

## DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE (SPESA)

N. 05 DEL 18/03/2024

CIG: B0D9870780

### IL DIRETTORE DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI

#### RICHIAMATE:

le delibere del Consiglio Direttivo n. 12/2023 e n. 13/2023 del 30/10/2023 con cui sono stati approvati rispettivamente il documento intitolato "Piani e Progetti AC" ed il Budget dell'Automobile Club Chieti per l'anno 2024;

la determina dirigenziale n. 18/2023 del 28/12/2023 con cui è stato definito ed attribuito alla struttura, ai sensi dell'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il relativo Budget di gestione;

#### CONSIDERATO:

che il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Chieti, al termine di regolare procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con il conforto di una perizia giurata estimativa redatta da un tecnico professionista e delle risultanze della Commissione di Congruità appositamente nominata, con la delibera n. 8/2024 del 15 marzo 2024, ha deciso di acquistare dalla soc. "Edilizia Villa Lanza Srl" un immobile situato nel Comune di Vasto al prezzo complessivo di € 310.000,00 (trecentodiecimila/00) oltre IVA;

che lo stesso Consiglio Direttivo, con la medesima delibera, autorizzando il Presidente alla firma del contratto preliminare di compravendita, ha previsto anche, quale onere accessorio (art. 1754 c.c.), il riconoscimento al mediatore incaricato dalla parte venditrice sig. Orsini Dario (c.f.: RSNDR66T03C632U e partita Iva: 02328520693), iscritto all'Albo degli Agenti di Affari in Mediazione presso la CCIAA di Chieti-Pescara al n.678, REA n. CH-170258, della corresponsione della somma di euro 10.000,00 + 2,00 per marca da bollo -calcolata sul volume dell'affare concluso, applicando gli usi regionali (che prevedono una percentuale oscillante fra il 2,5% min. e il 3% max. del prezzo)-, quale compenso, obbligatorio ai sensi dell'art. 1755 c.c., per l'opera di mediazione svolta, indipendentemente dall'attribuzione di un preventivo incarico da parte del soggetto acquirente, anche in favore dell'Automobile Club Chieti, al fine della positiva conclusione della trattativa e della successiva stipula del medesimo contratto;

e che, pertanto, si rende necessario

provvedere a liquidare il suddetto compenso al mediatore, obbligatorio ex art. 1755 del Codice Civile;

#### RICHIAMATI:

i principi di cui alla Parte I e II del Titolo I del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), in particolare i principi di risultato (art. 1), di fiducia (art. 2), di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 5) e gli art. 44 e seguenti – per quanto applicabili – del "Manuale delle procedure negoziali" vigente dell'Ente;

#### ATTESO:

che la fattispecie dell'acquisto di un fabbricato esistente e delle spese ad esso collegate sono assoggettate all'acquisizione del CIG (ma non al pagamento del contributo), come da Delibera ANAC n. 584 del 19/12/2023 (si veda la FAQ di ANAC D.6), necessario esclusivamente ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

#### RILEVATO:

che il contratto preliminare di compravendita è stato sottoscritto dalle parti in data 15 marzo 2024;

#### VISTO:

l'art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 che dispone l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a € 140.000 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando tuttavia che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

#### CONSIDERATO:

che l'operatore economico affidatario ha reso apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e che gli stessi sono stati verificati tramite acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva di esonero dal DURC, della visura camerale da cui non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso, della verifica dell'assenza di annotazioni nel Casellario ANAC, nonché dalla verifica di regolarità ex art. 48-bis del DPR 602/1973 (cioè se il beneficiario risulti avere somme iscritte a ruolo per cui è inadempiente) giacché l'importo è superiore a € 5.000, risultata anch'essa regolare;

#### DATO ATTO:

che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, per il sottoscritto Responsabile nei confronti dell'affidatario né ricorrono le cause di incompatibilità previste da codice di comportamento e normativa anticorruzione

#### DETERMINA

- di liquidare il compenso, obbligatorio ai sensi dell'art. 1755 c.c., per l'opera di mediazione svolta, indipendentemente dall'attribuzione di un preventivo incarico da parte del soggetto acquirente, anche in favore dell'Automobile Club Chieti al fine della positiva conclusione della trattativa e della successiva stipula del contratto, in favore del mediatore sig. Orsini Dario (c.f.: RSNDR66T03C632U e partita Iva 02328520693, individuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del "Manuale delle procedure negoziali" dell'Ente;
- di imputare la spesa, così come determinata in sede di stipula del preliminare notarile di compravendita, di € 10.000,00 (viene applicato, su richiesta del professionista, il regime forfettario soggetto ad apposizione di marca da bollo da € 2,00) al seguente conto CO.GE: CP 01.02.0007 (Altre consulenze) che presenta la necessaria disponibilità e capienza.

**IL DIRETTORE / RUP**  
dott. Roberto D'Antuono